

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 155

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2006

Istituzione presso i tribunali e le Corti d’appello di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori e di uffici specializzati delle procure presso i tribunali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone come obiettivo primario la soluzione dell'attuale stato di parcellizzazione in ordine alle competenze in tema di famiglia e minori.

L'unificazione di tali competenze, tramite l'istituzione di una sezione specializzata di tribunale e di corte d'appello per la famiglia e i minori, garantirà una giurisprudenza più omogenea, scevra da contrasti, più rapida e qualitativamente più idonea a fornire risposte qualificate rispetto ai delicati interessi in gioco.

A tal riguardo si osservi che la previsione di magistrati esclusivamente deputati a giudicare nell'ambito delle sezioni specializzate sarà di per sé un'ottima garanzia per l'acquisizione di una competenza specifica e approfondita in materia, con la conseguenza di attribuire agli interessi familiari e minorili la massima tutela.

A ciò si aggiunga che il presente disegno di legge prevede che i giudici che compongono la sezione specializzata acquisiscano previamente una formazione teorica, cui facciano seguito periodici corsi di aggiornamento, che li renda più preparati nello svolgimento delle loro mansioni, non solo in senso tecnico-giuridico.

Una siffatta preparazione specifica rende il giudice togato assegnato alla sezione specializzata portatore di un bagaglio di cognizioni più ampio e globale di quello meramente giuridico, così da consentire di prescindere

nella composizione giudicante delle sezioni stesse dai componenti onorari.

Del resto, al di là di ciò, è un dato oggettivo empiricamente verificabile che i provvedimenti relativi all'affidamento di figli minori di coniugi separati o divorziati adottati dai tribunali ordinari non siano meno pregevoli e attenti alle esigenze dei minori rispetto a quelli analoghi assunti dai tribunali per i minorenni in composizione integrata da giudici onorari e relativi all'affidamento di figli minori di genitori non uniti in matrimonio!

Nulla vieta comunque al giudice togato, che ne reputi la necessità, di avvalersi del potere di nominare un consulente tecnico che sarà in grado di offrirgli un aiuto ben più mirato e concreto di quello dato dagli esperti presenti in camera di consiglio, spesso all'oscuro della realtà che si cela dietro gli scritti difensivi. Queste le ragioni per cui si è ritenuto di istituire sezioni specializzate composte solo da giudici togati.

Da ultimo va sottolineato come, con il presente disegno di legge, non solo sia stata confermata la figura del giudice tutelare, ma si sia voluto potenziare la sua competenza in sede di esecuzione dei provvedimenti necessari e opportuni per rendere effettive le pronunce delle sezioni specializzate riguardanti i minori, interdetti e inabilitati, e rimaste inadempite; ciò al fine di dare una risposta concreta ad uno dei problemi tuttora aperti nell'ambito del diritto di famiglia, in particolare in tema di effettività del diritto di visita del genitore non affidatario.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

SEZIONI SPECIALIZZATE PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI DEI TRIBUNALI E DELLE CORTI D'APPELLO ED UFFICI SPECIALIZZATI DELLE PROCURE PRESSO I TRIBUNALI

Art. 1.

(Istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le Corti d'appello)

1. È istituita presso ogni sede centrale di tribunale una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, cui è devoluta la cognizione degli affari e delle controversie indicati nella presente legge.

2. È istituita presso ogni Corte d'appello e sezione di Corte d'appello una sezione specializzata per la famiglia e per i minori, la quale giudica sull'appello avverso le decisioni delle sezioni specializzate dei tribunali di cui al comma 1.

Art. 2.

(Ufficio del pubblico ministero)

1. Le competenze attribuite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori costituito presso la procura della Repubblica.

2. Le competenze attribuite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di compe-

tenza delle sezioni specializzate in grado d'appello, di cui all'articolo 1, comma 2, sono esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alla sezione specializzata d'appello per la famiglia e per i minori costituita presso la procura generale.

Art. 3.

(Composizione della sezione specializzata di tribunale e di Corte d'appello)

1. La sezione specializzata per la famiglia e per i minori del tribunale è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile.

2. La sezione specializzata per la famiglia e per i minori della Corte d'appello è composta esclusivamente da giudici togati e giudica in composizione collegiale di tre membri.

3. I giudici della sezione specializzata presso ogni sede di tribunale esercitano le relative funzioni in via esclusiva.

CAPO II

COMPETENZA PENALE

Art. 4.

(Competenza per materia)

1. Le sezioni specializzate presso i tribunali sono competenti per i reati commessi da minori di anni diciotto, ai sensi delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché per i procedimenti concernenti i seguenti reati:

a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro II del codice penale;

b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume e delitti di cui agli articoli da 609-bis a 609-decies del codice penale, commessi in danno dei minori;

c) delitti di percosse, lesioni personali e volontarie, ingiuria, diffamazione, sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, filiazione o tutela;

d) delitti previsti dagli articoli 591 e 593, primo e terzo comma, del codice penale;

e) contravvenzioni previste dagli articoli 671, 716 e 731 del codice penale;

f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro dei fanciulli;

g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, se commessi in danno di minori di anni diciotto.

Art. 5.

(Procedimenti connessi)

1. In caso di concorso, nel medesimo reato o in reati connessi, di maggiorenni e di minorenni, resta di competenza della sezione specializzata la sola cognizione dei reati commessi da minorenni. Gli imputatati maggiorenni sono deferiti al giudizio di altre sezioni del tribunale in osservanza dei criteri tabellari.

2. Nei casi di cui al comma 1, gli organi o sezioni procedenti possono comunque scambiarsi i verbali degli atti compiuti e le copie delle decisioni adottate.

Art. 6.

(Competenza per territorio)

1. La competenza per territorio negli affari penali è regolata dalle norme del codice di procedura penale anche nel caso di connessione.

CAPO III

COMPETENZA CIVILE

Art. 7.

(Competenza per materia)

1. Le sezioni specializzate presso i tribunali sono competenti:

a) per i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli IV, VI, VII, VIII, IX, IX-*bis*, X, XI, XII, XIII e XIV del Libro I del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;

b) per i procedimenti previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;

c) per il procedimento previsto dall'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, relativamente ai minori.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause connesse a quelle di cui al comma 1.

Art. 8.

(Competenza per territorio)

1. La competenza per territorio, ove non sia diversamente disposto, è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento. Se tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del luogo dove risiede chi richiede il provvedimento.

Art. 9.

(Impugnazioni)

1. La sezione specializzata istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, presso la Corte d'appello o sezione di Corte d'appello, è competente a conoscere dell'appello avverso le sentenze civili e penali emesse in primo grado dalla sezione specializzata per la famiglia e per i minori di cui all'articolo 3, comma 1.

CAPO IV

GIUDICE TUTELARE

Art. 10.

(Appartenenza e funzioni)

1. Il giudice tutelare svolge le funzioni sue proprie nell'ambito della sezione specializzata per la famiglia e per i minori del tribunale ed è designato tra i magistrati assegnati a tale sezione.

2. Il giudice tutelare, oltre alle funzioni attribuitegli dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è competente ad adottare, su istanza di parte, tutti i provvedimenti opportuni e necessari a rendere effettivi i provvedimenti della sezione specializzata emessi nei confronti di minori, interdetti ed inabilitati e rimasti inadempiti. L'istanza può essere avanzata anche dal minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. Il giudice tutelare, prima di adottare i provvedimenti concernenti un minore che abbia compiuto il dodicesimo anno d'età, deve sentire quest'ultimo, a meno che circostanze o esigenze particolari rendano pregiudizievole per il minore la sua audizione.

3. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specia-

lizzata, che giudica in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare.

CAPO V

SERVIZI SOCIALI E POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 11.

(Servizi sociali)

1. Per l'adempimento dei propri compiti, le sezioni specializzate presso i tribunali e le Corti d'appello possono avvalersi dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati.

2. Le sezioni specializzate presso i tribunali e le Corti d'appello possono altresì avvalersi della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale e periferica e, in particolare, degli enti locali, delle aziende unità sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di organismi privati o di persone idonee a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti ad esse attribuiti.

3. Fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedono direttamente gli enti pubblici nell'ambito dei loro compiti istituzionali, per i compensi dovuti ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali o quelle riguardanti le convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia.

Art. 12.

(Polizia giudiziaria)

1. Alle dipendenze delle procure della Repubblica presso i tribunali nei quali è istituito l'ufficio specializzato per la famiglia e per i

minori è costituito uno specifico nucleo di polizia giudiziaria, di cui può avvalersi per determinate e motivate esigenze anche la sezione specializzata del tribunale o della Corte d'appello.

2. Il nucleo di polizia giudiziaria di cui al comma 1 è a composizione mista; fanno parte del predetto nucleo agenti scelti tra soggetti che abbiano maturato esperienze su problematiche minorili o familiari, nel numero imposto dalle necessità operative.

Art. 13.

(Competenze in materia penitenziaria)

1. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti di minorenni sottoposti a misure penali fino al compimento della maggiore età, dalla sezione specializzata del tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione stessa.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.

(Determinazione degli organici delle sezioni specializzate di tribunale e di Corte d'appello e degli uffici specializzati della procura)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle Corti d'appello e degli uffici specializzati delle procure presso i tribunali, tenendo conto del numero dei procedimenti

e della particolare urgenza di definizione degli affari e delle controversie; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle Corti d'appello e degli uffici specializzati delle procure presso i medesimi tribunali e Corti.

Art. 15.

(Copertura dell'organico delle sezioni specializzate di tribunale e di Corte d'appello e degli uffici specializzati della procura)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, ai fini della copertura dei posti di organico presso le sezioni specializzate e presso l'ufficio specializzato del pubblico ministero, hanno la precedenza i magistrati che abbiano acquisito una particolare competenza in materia. Costituiscono indici della particolare competenza richiesta:

a) il precedente esercizio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio di funzioni di giudice o di pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni o di giudice presso la sezione per i minorenni della Corte d'appello;

b) il precedente esercizio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in via esclusiva o prevalente, delle funzioni di giudice tutelare;

c) il precedente esercizio per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in via esclusiva o prevalente, delle funzioni giudicanti o requirenti nelle materie del diritto della famiglia o dei minori.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, provvede all'attivazione di appositi corsi di formazione per i magistrati, al fine della eventuale assegnazione alle sezioni ed agli uffici specializzati di cui al comma 1. La partecipazione ai predetti corsi è requisito necessario per l'assegnazione, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura nella valutazione di ulteriori requisiti concernenti le attitudini personali dei magistrati e la loro formazione tecnico-giuridica.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dell'attività di formazione permanente dei magistrati, organizza incontri di studio, approfondimento e aggiornamento, con frequenza annuale, cui i magistrati che compongono le sezioni specializzate sono tenuti a partecipare.

4. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle sezioni specializzate presso i tribunali e le Corti d'appello e presso l'ufficio specializzato del pubblico ministero si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nei medesimi uffici giudiziari, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

Art.16.

(Affari pendenti)

1. Per gli affari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede in base alle seguenti disposizioni:

a) gli affari penali e gli affari contenziosi civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni competenti per territorio ai sensi della presente legge;

b) le domande di affidamento preadottivo presentate ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono trasmesse alle sezioni del luogo di residenza dei richiedenti a meno che i coniugi non richiedano, entro il termine di

dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la loro domanda sia esaminata da altro tribunale;

c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate competenti per territorio.

Art. 17.

(Perdenti posto)

1. Ai magistrati titolari dei posti di presidente del tribunale per i minorenni, di presidente di sezione presso il tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica ovvero di procuratore aggiunto delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni rispettivamente dettate, per i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale ovvero di procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio, dall'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 18.

(Disposizioni transitorie)

1. Le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali, le Corti d'appello e le sezioni di Corte d'appello, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e gli uffici della procura della Repubblica presso i medesimi tribunali, di cui all'articolo 2, iniziano la loro attività trascorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con la medesima decorrenza, sono soppressi i tribunali per i minorenni e le relative procure della Repubblica, di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, con conseguente cessazione della loro attività.